Attualità

Nuove regole per la notifica attraverso il servizio postale

21 Giugno 2005

Cambiano le modalità di perfezionamento nel caso in cui le persone abilitate a ricevere il piego si rifiutino di riceverlo ovvero manchino o siano inidonee

Thumbnail
Image not found or type unknown

La legge n. 80 del 14 maggio 2005, di conversione del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, recante misure urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, con l'articolo 2, comma 4, lettera c), nn. 1, 2, 3, 4 e 5, ha apportato sostanziali modifiche all'articolo 8 della legge n. 890 del 20 novembre 1982, in ordine alle notifiche eseguite attraverso l'agente postale.

La notificazione degli atti

La finalità giuridica cui è rivolta la notificazione si concretizza nel portare nella sfera di disponibilità del destinatario un atto, con onore della prova dell'avvenuta consegna a carico del mittente.

La norma generale in materia di notificazione è l'articolo 60 del Dpr 600/1973, cui rinviano espressamente anche le disposizioni in materia di imposte indirette e di riscossione(1), che, a sua volta, rinvia alle norme contenute nel codice di procedura civile (articolo 137 e seguenti), seppure introducendo talune modifiche, ed espressamente escludendo l'applicabilità alle notifiche fiscali degli articoli 142, 143, 146, 150.

La notificazione dell'avviso di accertamento e/o di rettifica può avvenire: *a)* nelle mani proprie del contribuente; *b)* presso il suo domicilio fiscale; *c)* presso il domiciliatario eventualmente indicato; *d)* a mezzo del servizio postale.

L'articolo 8, comma 2, della legge n. 890/1982

La notificazione può essere eseguita tramite servizio postale, a condizione che non esistano

specifici divieti (articolo 149 c.p.c.) e i relativi adempimenti sono regolati dalla legge n. 890 del 20 novembre 1982, che consente il ricorso all'ufficiale giudiziario, al messo comunale e ai messi speciali autorizzati dall'Amministrazione
. L'articolo 8, comma 2, della legge n. 890/1982 si occupa delle seguenti situazioni:

a. mancato recapito del piego, da parte dell'agente postale, per temporanea assenza del destinatario
b. mancato recapito del piego, da parte dell'agente postale, per inidoneità o assenza delle persone abilitate a riceverne la consegna
c. mancato recapito del piego, da parte dell'agente postale, per rifiuto di riceverlo.

Il procedimento di notificazione a mezzo del servizio postale è stato già oggetto di modifiche, per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale dell'articolo 8 della citata legge n. 890/1982(2), nella parte in cui non prevedeva che venisse data notizia al destinatario, con raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento delle formalità previste e del deposito del piego, nei casi sopra indicati: a) rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione; b) mancato recapito per temporanea assenza del destinatario; c) mancato recapito per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate.

Le ultime modifiche apportate

Diciamo innanzitutto che nessuna modifica è stata apportata al testo del comma 1 dell'articolo 8, della legge n. n. 890/1982 ("*se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notifica si ha per eseguita alla data suddetta*").

Sostanzialmente modificato è il nuovo comma 2 che prevede che "*se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito*

presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente".

Tale norma modifica la precedente formulazione che prevedeva, per le stesse ipotesi sopra menzionate, che il piego venisse depositato subito nell'ufficio postale, con il solo obbligo per l'agente postale di rilasciare avviso, in busta chiusa, del deposito(3) al destinatario mediante affissione alla porta d'ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda (di tutte le formalità eseguite e del deposito nonché dei motivi che li hanno determinati è fatta menzione sull'avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall'agente postale, è unito al piego).

Modalità procedurali

Per effetto del nuovo comma 3, articolo 8 della legge n. 890/1982, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, "*l'avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione atto non ritirato entro il termine di dieci giorni e della data di restituzione*".

Sei mesi dopo che il piego è stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza "*senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione non ritirato entro il termine di centottanta giorni e della data di restituzione*".

Il momento in cui la notifica si considera eseguita

Nel caso in cui, durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale, il destinatario o un

incaricato ritiri il plico, l'addetto all'ufficio postale lo attesta sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato, è spedito al mittente.
La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata - la cosiddetta compiuta giacenza - ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.
Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell'avviso stesso.

Ulteriori modifiche

Si rileva che il legislatore ha, inoltre, aggiornato l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 890/1982, prevedendo che nei casi in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga per la notificazione di sistemi telematici, la sottoscrizione è sostituita dall'indicazione a mezzo stampa sul documento prodotto dal sistema informatizzato del nominativo dell'ufficiale giudiziario stesso. L'avviso di ricevimento può essere trasmesso per telegrafo o in via telematica.

NOTE:

1) Cfr., in particolare, l'articolo 56 del Dpr 633/1972 (Iva), l'articolo 49 del Dlgs 346/1990 (imposta sulle successioni e donazioni), l'articolo 52 del Dpr 131/1986 (imposta di registro), gli articoli 26 e 46 del Dpr 602/1973 (riscossione).

2) La Corte costituzionale, con sentenza 23 settembre 1998, n. 346, aveva già dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 8.

3) Le parole "*, in busta chiusa, del deposito*" sono state inserite dall'articolo 174, comma 16, lettera *b)*, Dlgs 30 giugno 2003, n. 196, in vigore dal 1° gennaio 2004.

di
Gianfranco Antico

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/nuove-regole-notifica-attraverso-servizio-postale